Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 9 maggio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **1543.**

Istituzione del libero Istituto universitario di architettura, con sede in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda in data 6 dicembre 1967 presentata dal commissario prefettizio del consorzio per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria — eretto in ente morale con decreto prefettizio 2 dicembre 1967, n. 52860 — per ottenere il riconoscimento del libero Istituto universitario di architettura con sede in Reggio Calabria;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo alla istituzione del libero Istituto universitario di architettura in Reggio Calabria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, in Reggio Calabria, l'Istituto universitario di architettura il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne è assicurato dal consorzio per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 3.

L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in architettura è limitato, nel predetto Istituto universitario di Reggio Calabria, al biennio propedeutico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 112. — GRECO

Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' istituito l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, che appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Esso è autonomo ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

L'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti con particolare riferimento ai fenomeni sismici attinenti l'architettura e di fornire agli studenti la preparazione relativa al biennio propedeutico del corso di laurea in architettura. Superato detto biennio gli allievi potranno accedere a successivo triennio di applicazione per conseguire la relativa laurea.

Art. 3.

Il consorzio per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria ne cura il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura il mantenimento.

CAPO II
AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Sono autorità accademiche:

1) Il direttore;
2) Il corpo accademico;
3) Il consiglio di amministrazione;
4) Il consiglio di facoltà.

Art. 5.

Il direttore è eletto a maggioranza di voti dal corpo accademico fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Art. 6.

Il direttore:

a) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza dell'Istituto universitario di architettura anche in giudizio;

c) cura la esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

d) firma gli ordini di pagamento;

e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *a*), *c*), *d*), *h*), *l*) del successivo art. 9 riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

f) rappresenta l'Istituto universitario di architettura nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

g) esercita l'alta vigilanza sul funzionamento dell'Istituto universitario di architettura e sulle attività del personale docente;

h) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Istituto universitario di architettura;

i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

l) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

m) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

n) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore può delegare uno dei professori di ruolo dell'Istituto universitario di architettura a sostituirlo.

Al direttore sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Al direttore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali.

Art. 7.

Il corpo accademico è composto di tutti i professori dell'Istituto universitario di architettura ed è presieduto dal direttore.

Il corpo accademico è convocato ogni qual volta il direttore lo crede opportuno per sentire il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Istituto universitario di architettura.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane dei professori intervenuti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore;

b) di un professore di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal corpo accademico;

c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria;

e) di due rappresentanti di detto consorzio;

f) del direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente con funzioni vicarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandati dagli articoli 6, 12, 58, e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvati con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, numero 674.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria;

b) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto universitario di architettura;

c) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del consiglio di facoltà;

d) nomina il direttore amministrativo;

e) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi agli istituti e sull'assegnazione alle cattedre dei posti di assistente retribuiti proposti dal consiglio di facoltà;

f) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal direttore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'istituto universitario di architettura, oppure dal consiglio di facoltà se essi devono prestare servizio presso istituti o cattedre;

g) delibera sulle assunzioni del personale di amministrazione, biblioteca ed ausiliario;

h) delibera i regolamenti per il funzionamento del servizio amministrativo e contabile dell'Istituto universitario di architettura;

i) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Istituto universitario di architettura che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dall'Istituto universitario di architettura.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti il consiglio.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Art. 10.

Il consiglio di facoltà si compone del direttore che lo presiede e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono.

Per determinati oggetti, escluse le questioni riguardanti la composizione della facoltà e le proposte di nomina e conferimento di incarichi, possono essere indicati a partecipare alle adunanze anche gli altri professori aventi insegnamenti a titolo speciale e due rappresentanti dei liberi docenti. Al consiglio spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali.

Art. 11.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) designa gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e propone i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

b) propone l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

c) propone il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

d) delibera sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

e) predispone gli orari dei corsi;

f) fissa il calendario degli esami;

g) fa proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

h) da pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, e salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 12.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del direttore e del consiglio di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

CAPO III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 13.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio propedeutico agli studi di architettura soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica, o scientifica od artistica.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono fondamentali e complementari.

Quelli fondamentali sono:

1) Disegno dal vero (biennale)
2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale)
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale)
4) Elementi costruttivi
5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale)
6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva
7) Applicazioni di geometria descrittiva
8) Fisica
9) Chimica generale ed applicata
10) Mineralogia e geologia.

Quelli complementari sono:

1) Letteratura italiana
2) Plastica ornamentale
3) Lingua inglese
4) Elementi di sismologia.

Art. 14.

L'Istituto universitario di architettura comprende:

a) L'Istituto geofisico.

Art. 15.

Per la iscrizione ad alcune materie previste nel piano di studi è richiesta la precedente iscrizione ad altre considerate nei loro riguardi come propedeutiche.

Analogo vincolo di precedenza è stabilito fra le materie anzidette per quanto riguarda gli esami.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

geometria descrittiva ed elementi di proiettiva, prima di applicazioni di geometria descrittiva;

geometria descrittiva, prima di elementi di architettura e rilievo dei monumenti II e di elementi costruttivi.

CAPO IV
PERSONALE INSEGNANTE

Art. 16.

L'insegnamento ufficiale è impartito dai professori di ruolo e dai professori incaricati.

I posti di professore di ruolo dell'Istituto universitario di architettura sono determinati dalla tabella *A*) annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati nel regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai professori di ruolo dell'Istituto universitario di architettura le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statali.

Art. 18.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se fossero in università o istituti statali.

Art. 19.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed il superstite a norma delle vigenti disposizioni.

Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio ad una indennità di buona uscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Art. 20.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno accademico successivo.

Alla disciplina giuridica ed al trattamento economico degli incaricati, per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme vigenti per gli incarichi presso università statali.

Art. 21.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare i loro programmi alla direzione dello istituto entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta al consiglio di facoltà.

In particolare, per quanto riguarda i programmi proposti dai liberi docenti, il consiglio di facoltà segue come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi dell'istituto;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando si indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli e rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentano interesse per il progresso scientifico e per la cultura artistica.

CAPO V
ASSISTENTI E TECNICI

Art. 22.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali ed esercitazioni.

Art. 23.

I posti di assistente di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Art. 24.

Il personale tecnico esplica le mansioni ad esso affidate dal professore in relazione alla necessità dell'insegnamento sperimentale ed ai bisogni della ricerca scientifica.

Art. 25.

I posti di tecnico di ruolo sono determinati dalla tabella *C*) annessa al presente statuto.

Art. 26.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e ai tecnici dell'istituto le norme sulla assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei tecnici di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza e della indennità di buonuscita si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 19. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

CAPO VI

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E AUSILIARIO

Art. 27.

L'Istituto universitario di architettura, per l'esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria.

Art. 28.

Alla segreteria dell'istituto è addetto personale della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria.

Al personale di carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; al personale della carriera di concetto compete la trattazione degli affari di ragioneria, di contabilità e di economato; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti e agli altri servizi d'ordine nonchè ai servizi di natura tecnica.

Art. 29.

Il numero dei posti, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati nella tabella *D*) annessa al presente statuto.

Art. 30.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili in favore del personale di amministrazione ed ausiliario dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico del personale di amministrazione ed ausiliario di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza e della indennità di buonuscita si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 19. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

CAPO VII

STUDENTI - ESAMI - TASSE

Art. 31.

La carriera scolastica degli studenti è determinata dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento sugli studenti.

Art. 32.

Gli studenti provenienti da scuole estere possono essere iscritti soltanto dopo che il consiglio di facoltà abbia riconosciuta la equipollenza dei loro titoli di studio, designando l'anno di corso al quale essi risultano idonei, le materie di detto anno di cui devono superare gli esami ed, eventualmente, quelli degli anni precedenti, rispetto alle quali la loro preparazione risultasse in difetto.

Art. 33.

Gli studenti che hanno superato il biennio propedeutico delle facoltà di ingegneria potranno essere iscritti al secondo anno del biennio dell'Istituto universitario di architettura, con l'obbligo del superamento degli esami di tutte le materie del primo anno escluse quelle convalidate a giudizio del consiglio di facoltà.

Art. 34.

Gli esami consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche, secondo le modalità stabilite, per ciascun esame, dal consiglio di facoltà.

Art. 35.

Per ciascuna delle due sessioni d'esame si tengono ordinariamente due appelli: la seconda sessione autunnale può comportare un terzo appello, detto di febbraio nel quale lo studente può sostenere anche più di due esami di materie fondamentali più due di materie complementari.

Art. 36.

Le tasse e le sopratasse di iscrizione e frequenza ai corsi, per gli esami di profitto e i diritti di segreteria per gli atti di competenza sono determinati nella stessa misura in vigore nelle facoltà statali.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

CAPO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 37.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da un istituto bancario o da una cassa di risparmio di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 38.

L'Istituto universitario di architettura tiene regolare inventario del proprio patrimonio.

Qualora l'istituto venisse per qualsiasi motivo a cessare, il suo patrimonio è devoluto al consorzio per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

CAPO IX

NORME TRASITORIE

Art. 39.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitati da apposito comitato tecnico composto da tre professori di ruolo e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio per l'Istituto universitario di architettura.

Art. 40.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al direttore dell'Istituto sono esercitate, sino a quando il direttore non venga nominato, dal presidente del comitato tecnico di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

Nella prima applicazione del presente statuto, alla copertura dei posti di ruolo, potrà provvedersi mediante conferimento di incarichi, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in quanto applicabili.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto ai fini della copertura dei posti di ruolo annessi alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva amministrativa, di concetto, di ragioneria e di segreteria, esecutiva ed ausiliaria, saranno preferiti, a parità di merito nei relativi normali concorsi coloro i quali risultino, alla data del bando dei concorsi stessi, in servizio presso l'Istituto universitario di architettura da almeno un anno con funzioni pari a quelle proprie dei posti da conferire.

Art. 43.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA «A»

Posti di ruolo dei professori . . . . n. 3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA «B»

Posti di ruolo degli assistenti . . . . n. 2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA «C»

Posti di ruolo dei tecnici (carriera esecutiva) . . n. 2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA «D»

Posti di ruolo del personale amministrativo

Qualifica	Coefficiente	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa		
Direttore amministrativo	ex coeff. 402	1
Consigliere di 1ª cl.	ex coeff. 325	
Consigliere di 2ª cl.	ex coeff. 271	1
Consigliere di 3ª cl.	ex coeff. 229	
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere	ex coeff. 271	
Ragioniere aggiunto	ex coeff. 229	1
Vice ragioniere	ex coeff. 202	
Carriera di concetto di segreteria		
Segretario	ex coeff. 271	
Segretario aggiunto	ex coeff. 229	1
Vice segretario	ex coeff. 202	
Carriera esecutiva		
Archivista	ex coeff. 202	
Applicato	ex coeff. 180	1
Applicato aggiunto	ex coeff. 157	
Carriera ausiliaria		
Usciere	ex coeff. 151	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505: « Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1969, all'art. 7 del regolamento in luogo di « ... in base ai criteri stabiliti nelle istituzioni ... » leggasi: « ... in base ai criteri stabiliti nelle istruzioni ... »; la tabella annessa al regolamento deve intendersi vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni « De Luca » anzichè « Ferrari Aggradi ».

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r.l. fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Santa Margherita di Pula.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 2, 5, 8 ed 11 agosto 1967 alla Società cooperativa a r.l. fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Santa Margherita di Pula, con sede in Santa Margherita di Pula (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dello art. 19 lettera *B*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto che, con foglio n. 26737 del 22 gennaio 1969, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha dato il nulla osta a che si proceda allo scioglimento di ufficio della predetta cooperativa;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. fra gli assegnatari dello E.T.F.A.S. di Santa Margherita di Pula, con sede in Santa Margherita di Pula (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Arturo Saba in data 17 dicembre 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Mario Lampis ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Modificazione dell'art. 20-bis in art. 21 e sostituzione del titolo II, capo III, del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni — adottate il 14 febbraio 1960 e 19 novembre 1960 — del consiglio nazionale dell'ente predetto, concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso, successivamente modificato con decreti ministeriali del 6 agosto 1962, 26 agosto 1966 e 31 agosto 1968;

Visto l'estratto del verbale della riunione tenuta dal suddetto consiglio nazionale il giorno 24 febbraio 1968, nel corso del quale sono state deliberate modifiche al sopraindicato regolamento, mediante sostituzione del titolo II capo III concernente la previdenza facoltativa;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1968, con la quale il consiglio nazionale dell'ente predetto ha introdotto le modifiche suggerite da questo Ministero;

Ritenuta la opportunità di approvare le modifiche al citato regolamento;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, adottata in data 24 febbraio 1968, nel testo rettificato con delibera dello stesso consiglio nazionale in data 7 dicembre 1968, per effetto della quale assume il numero 21 l'art. 20-*bis* ed è sostituito il titolo II, capo III, del regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.)

Il Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F., riunito a Roma il 7 dicembre 1968

Vista la propria deliberazione assunta il 24 febbraio 1968, con la quale veniva modificata la regolamentazione dell'assicurazione facoltativa dell'ente;

Esaminate le proposte di modificazione della predetta deliberazione fatte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Conformemente all'art. 5, lettera *b*) dello statuto;

Delibera:

di apportare al regolamento vigente le seguenti modificazioni:

1) l'art. 20-*bis* assume il n. 21;

2) il capo III, del titolo II del regolamento di attuazione dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. è sostituito dal seguente:

TITOLO II

SEZIONE PREVIDENZA

CAPO III

Previdenza facoltativa

Art. 22.

L'ente amministra una assicurazione facoltativa invalidità vecchiaia superstiti, cui possono essere iscritti i farmacisti iscritti all'ente.

L'assicurazione predetta costituisce una sottogestione autonoma della Sezione previdenza, con l'eccezione che le somme accantonate per l'assicurazione stessa formano una quota parte indivisibile dell'intero patrimonio dell'ente.

Le entrate della sottogestione sono:

1) i contributi degli iscritti;

2) i frutti delle somme accantonate;

3) tutte le somme a giusto titolo destinate alla sottogestione.

Art. 23.

Il farmacista di età inferiore a sessantacinque anni compiuti che domanda l'iscrizione all'assicurazione facoltativa assume l'obbligo di versare per almeno un biennio un contributo di lire centoventimila annue.

Il contributo annuo può essere versato in unica rata, o in rate bimestrali anticipate di lire ventimila, e può essere integrato mediante versamenti multipli del suo importo fino ad un massimo annuo di dieci volte.

I versamenti sono fatti in apposito conto corrente postale o in altro modo stabilito dall'ente.

L'invio all'ente di un versamento come sopra indicato equivale alla domanda di iscrizione all'assicurazione facoltativa.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può domandare l'iscrizione all'assicurazione facoltativa ai soli fini dell'operazione stabilita nell'ultimo comma del successivo art. 25.

Art. 24.

Le somme validamente pervenute all'ente per l'assicurazione facoltativa sono registrate a nome dell'iscritto che ne ha titolo.

L'iscritto può liquidare in tutto o in parte il conto formato dal montante dei contributi registrati a suo nome, posticipatamente ogni anno, composto al saggio d'interesse effettivo annuo dal 4,50 per cento, purchè abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, o sia divenuto assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio dell'attività professionale, o abbia effettuato versamenti complessivamente per almeno dieci annualità effettive.

Nel caso di morte dell'iscritto spetta la liquidazione del settantacinque per cento del conto indicato nel precedente comma ai seguenti superstiti:

al coniuge e ai figli minorenni;

ai figli maggiorenni purchè inabili al lavoro e a carico dell'iscritto;

in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico dell'iscritto;

in mancanza anche di genitori, ai fratelli inabili al lavoro e alle sorelle nubili o vedove, a carico dell'iscritto.

La liquidazione è fatta per capi in caso di nucleo superstite plurimo; le quote spettanti ai minorenni sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nel caso di inabilità assoluta e permanente dell'iscritto a esercitare l'attività professionale, sopravvenuta dopo almeno cinque annualità effettive di contribuzione all'assicurazione facoltativa e accertata in conformità alle norme del precedente capo II, la liquidazione del conto di importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere tale cifra.

L'iscritto cancellato dall'albo professionale dopo almeno due annualità effettive di contribuzione, o i superstiti aventi causa, ricevono d'ufficio la liquidazione dell'importo dei contributi registrati a nome dell'iscritto stesso fino alla data di cancellazione dall'albo.

Nel caso di decesso dell'iscritto, avvenuto dopo almeno cinque annualità effettive di contribuzione alla assicurazione facoltativa, la liquidazione ai superstiti del settantacinque per cento del conto di importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere lire settecentocinquantamila.

Art. 25.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa, di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti, ha facoltà di rinunciare alla liquidazione del conto spettantegli in conformità al precedente art. 24 e di domandare una pensione vitalizia, purchè l'ammontare del conto non sia inferiore al milione di lire.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 24 per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti dell'iscritto, riportato nella colonna « 2 » della tabella annessa al presente articolo.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa che sia riconosciuto inabile all'esercizio dell'attività professionale in conformità alle norme del precedente capo II, può esercitare la facoltà indicata nel primo comma del presente articolo e domandare una pensione qualunque sia la sua età e l'ammontare del suo conto.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 24 per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti dell'iscritto, riportato nella colonna « 3 » della tabella annessa al presente articolo.

Le pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, avendone maturato il diritto, essa è richiesta. La pensione è pagata in dodici rate mensili posticipate più una

rata in occasione delle festività natalizie, ed è reversibile ai superstiti dell'iscritto con le modalità stabilite nel precedente art. 15.

L'orfano di iscritto, e il diverso superstite di età superiore a quarantacinque anni compiuti, può rinunciare alla quota, della liquidazione del conto dell'iscritto, spettantegli in conformità al precedente art. 24, purchè l'importo della quota stessa non sia inferiore a un milione di lire. La pensione è corrisposta all'orfano fino al compimento della maggiore età; la pensione spettante al diverso superstite di età superiore a quarantacinque anni è vitalizia.

La misura annua della pensione si determina nei due casi moltiplicando l'ammontare della quota, della liquidazione del conto dell'iscritto, spettante al superstite in conformità al precedente art. 24 per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti del superstite stesso, riportato rispettivamente nella colonna « 4 » per gli orfani e nella colonna « 5 » per i diversi superstiti della tabella annessa al presente articolo.

Il superstite riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile al lavoro ha facoltà di domandare la pensione, qualunque sia la sua età e l'ammontare della quota della liquidazione del conto dell'iscritto dante causa spettantegli in conformità al precedente art. 24. La pensione è vitalizia subordinatamente alla permanenza della inabilità al lavoro.

La misura della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della quota sopra indicata per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti del superstite, riportato nella colonna « 6 » della tabella annessa al presente articolo.

Si applicano alla pensione a superstiti le modalità di pagamento indicate nel quinto comma del presente articolo.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può essere iscritto all'assicurazione facoltativa soltanto su versamento « una tantum » non inferiore a un milione di lire. La somma versata è immediatamente convertibile in pensione vitalizia reversibile ai superstiti; l'importo della pensione è determinato con le modalità stabilite nel secondo comma del presente articolo.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in pensione

Età (anni compiuti)	Iscritti		Superstiti		
	anziani	inabili	minorenni	maggiorenni	inabili
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0			0,07418		
1			0,07387		
2			0,07595		
3			0,07861		
4			0,08169		
5			0,08522		
6			0,08928		
7			0,09397		
8			0,09947		
9			0,10593		
10			0,11368		
11			0,12309		
12			0,13475		
13			0,14957		
14			0,16900		
15			0,19554		0,176688
16			0,23395		0,179620
17			0,29441		0,182725
18			0,40345		0,186033
19			0,65860		0,189573
20		0,135739	0,96154		0,193367
21		0,121822			0,177286
22		0,113992			0,165117
23		0,107023			0,155560
24		0,101588			0,147826
25		0,097269			0,141471
26		0,093823			0,136247
27		0,091099			0,131970
28		0,088989			0,128487
29		0,087401			0,125650
30		0,086242			0,123330
31		0,085417			0,121400
32		0,084827			0,119753
33		0,084405			0,118328
34		0,084112			0,117089
35		0,083911			0,116003
36		0,083777			0,115028
37		0,083697			0,114144
38		0,083664			0,113332
39		0,083655			0,112573
40		0,083696			0,111864
41		0,083780			0,111229
42		0,083903			0,110666
43		0,084049			0,110150
44		0,084209			0,109683
45		0,084399		0,064953	0,109287
46		0,084614		0,066040	0,108956
47		0,084851		0,067170	0,108684
48		0,085077		0,068413	0,108483
49		0,085444		0,069706	0,108363
50		0,085819		0,071082	0,108338
51		0,086254		0,072546	0,108423
52		0,086775		0,074107	0,108454
53		0,087314		0,075773	0,108485
54		0,088081		0,077557	0,108516
55		0,088884		0,079472	0,108547
56		0,089810		0,081528	0,108578
57		0,090871		0,083730	0,108609
58		0,092088		0,086093	0,108640
59		0,093490		0,088638	0,108671
60		0,093575		0,091393	0,108702
61		0,093660		0,094377	0,108733
62		0,093745		0,097611	0,108764
63		0,093830		0,101126	0,108795
64		0,093915		0,104937	0,108826
65	0,094000			0,109066	
66	0,097900			0,113549	
67	0,102100			0,118436	
68	0,106840			0,123755	
69	0,112050			0,129532	
70	0,117657			0,135816	
71	0,122599			0,142664	
72	0,127971			0,150074	
73	0,133760			0,158035	
74	0,140026			0,166597	
75	0,146776			0,175855	
76	0,154048			0,185898	
77	0,161894			0,196757	
78	0,170453			0,208312	
79	0,179721			0,220556	
80 e oltre	0,190065			0,233760	

Art. 26.

Dopo la presentazione di ciascun bilancio tecnico, ove lo stesso metta in luce l'esistenza di un avanzo, potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione l'adeguamento delle rendite dell'assicurazione facoltativa, in relazione alle variazioni del costo della vita rilevate dall'Istat. La delibera è soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Almeno ogni triennio si esegue il bilancio tecnico dell'assicurazione facoltativa, che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto non stabilito nel presente capo III, valgono per analogia le norme del precedente capo II, sezione I.

Il consiglio nazionale dell'ente delibera in materia di tariffe e di liquidazioni dell'assicurazione facoltativa disciplinata nel presente capo III.

L'assicurazione facoltativa avrà inizio appena raggiunto il numero di duecento domande di iscrizione.

Il presidente è autorizazto ad apportare alla presente deliberazione tutte quelle modificazioni formali che l'autorità tutoria potesse proporre.

Il presidente: ZAPPALÀ

(3838)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Modifica al decreto ministeriale 24 maggio 1963 riguardante l'autorizzazione agli uffici sanitari a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il parere espresso in data 14 maggio 1968 dal Consiglio di Stato in merito alla interpretazione delle disposizioni contenute nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e in particolare nella tabella *B*, parte *A*) servizi medici;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1963 di cui alle premesse è modificato come segue:

« 3) per tutti gli altri viaggiatori si applicherà la tariffa prevista dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*), voce *A*) n. 2, per cui al medico vaccinatore compete la retribuzione di lire 1000 per ogni vaccinazione completa e rilascio di relativo certificato valido per uso internazionale ».

Art. 2.

I medici provinciali ed i medici di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del comune di Omegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel concentrico del comune di Omegna, compresa tra la riva lago d'Orta e la piazza Beltrami, e la zona costituita dalla fascia litoranea tra il lago d'Orta ed il rilevato ferroviario;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Omegna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco e da alcuni cittadini di Omegna che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico: la prima zona, infatti, riveste notevole importanza per le visuali sommamente pittoresche aperte sia verso il vecchio nucleo cittadino che lungo la costa del lago, e costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

La seconda zona, invece, riveste particolare interesse oltrechè per scorci e visuali sul sottostante lago, anche per le qualità di quadro naturale e paesistico di eccezionale importanza per le sue singolari caratteristiche ambientali, per la distesa bellezza della sua sponda e per la composizione e conformazione del terreno digradante verso il lago;

Decreta:

Le suddescritte zone site nel territorio del comune di Omegna hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

La prima - dallo sbocco a lago del torrente Nigoglia segue verso sud la riva del lago lungo il viale Garibaldi e la piazza Martiri della Libertà; comprende tale piazza e prosegue verso nord attraverso la piazza Mameli secondo la linea indicata in planimetria lungo la via Alberganti fino all'innesto della via alle Quarne; segue tale via verso ovest fino all'innesto della via Carrobio che segue verso nord raccordandosi, con la linea segnata sulla planimetria, alla piazza Beltrami, che comprende, per proseguire attraversando il torrente Nigoglia lungo la via De Amicis fino all'imbocco del vicolo Mergozzolo; di qui segue tale vicolo sino allo sbocco sulla via Mazzini, attraversa tale via e segue il vicolo Crocetta fino alla piazza Salera, che comprende, per raggiungere, seguendo la riva del lago, lo sbocco del torrente Nigoglia.

La seconda - dall'innesto sulla strada statale n. 229 della comunale da Omegna ad Agrano segue tale strada fino alla linea ferroviaria: di qui prosegue verso sud lungo la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Pettenasco; di qui segue tale confine verso il lago poi tutta la sponda del lago stesso verso Omegna fino allo sbocco del rivo Onara, risale tale rivo fino alla strada statale saldandosi all'innesto della strada per Agrano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Omegna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, add 16 aprile 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale della seduta del 4 settembre 1967

L'anno 1697, il mese di settembre, il giorno 4, alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata del 12 agosto 1967, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Mattcotti n 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

OMEGNA - Imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in una zona del lungo lago.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Novara delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre a vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali le due zone site nel comune di Omegna comprese rispettivamente nei seguenti perimetri:

1) dallo sbocco a lago del torrente Nigoglia segue verso sud la riva del lago lungo il viale Garibaldi e la piazza Martiri della Libertà: comprende tale piazza e prosegue verso nord attraverso la piazza Mameli secondo la linea indicata in planimetria lungo la via Alberganti fino all'innesto della via alle Quarne; segue tale via verso ovest fino all'innesto della via Carrobio che segue verso nord raccordandosi, con la linea segnata sulla planimetria, alla piazza Beltrami, che comprende, per proseguire attraversando il torrente Nigoglia lungo la via De Amicis fino all'imbocco del vicolo Margozzolo; di qui segue tale vicolo sino allo sbocco sulla via Mazzini, attraversa tale via e segue il vicolo Crocetta fino alla piazza Salera, che comprende, per raggiungere, seguendo la riva del lago, lo sbocco del torrente Nigoglia;

2) dall'innesto sulla strada statale n. 229 della comunale da Omegna ad Agrano segue tale strada fino alla linea ferroviaria; di qui prosegue verso sud lungo la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Pettenasco; di qui segue tale confine verso il lago poi tutta la sponda del lago stesso verso Omegna fino allo sbocco del rivo Onaro, risale tale rivo fino alla strada statale, saldandosi all'innesto della strada per Agrano.

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1969.

Inquadramento dell'Istituto per lo sviluppo dell'Appennino centro settentrionale nel settore del credito della cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro settentrionale, con sede in Bologna, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività dell'istituto sopraindicato presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del settore del credito d'assicurazione in quanto diretta ad interventi di carattere creditizio per lo sviluppo e il finanziamento dell'economia dello Appennino centro settentrionale;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro settentrionale la tabella *B*, allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del settore del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Articolo unico.

Con decorrenza dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, è applicata nei confronti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro settentrionale, con sede in Bologna, piazza Calderini, 1, la tabella *B*, annessa al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con le modalità del settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Roma, addì 19 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELISARIO

(4075)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1969.

Istituzione della sezione doganale di Torino-Caselle.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, la facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Torino-Caselle;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Torino-Caselle dipendente dalla dogana di Torino.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1434.

Roma, addì 20 aprile 1969

Il Ministro: REALE

(4045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « II Mostra interprovinciale della caccia e della pesca nel Delta Padano », in Rovigo.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con nota del 12 aprile 1969, n 9488, ha comunicato che i promotori della « II Mostra interprovinciale della caccia e della pesca nel Delta Padano » hanno rinunciato all'organizzazione della predetta manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo in Rovigo nella prima decade di maggio, come precedentemente programmato.

(4035)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di consumo « Unità proletaria », con sede in Castelgiorgio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1969, il sig. Serpetta Marcello è stato nominato liquidatore della società cooperativa di consumo « Unità proletaria » con sede in Castelgiorgio (Terni), costituita per rogito Ciaccio in data 27 dicembre 1947, in sostituzione del sig. Bisti Silvio Antonio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3974)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Caseificio cooperativo della Fornace di Magrignano », con sede in Sasso di Neviano Arduini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1969 il sig. Francesco Parisi è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Caseificio cooperativo della Fornace di Magrignano » con sede in Sasso di Neviano Arduini (Parma) costituita per rogito Bertogalli in data 20 marzo 1946, rep. 4218, in sostituzione dei sigg. Pellinghelli Giacomo, Farina Isidoro e Mistrali Adeodato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3972)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 aprile 1969, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della cooperativa agricola « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo (Asti), costituita in data 15 gennaio 1956 per atto del notaio dott. Achille Serra ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Giacinto Tacchino.

(4081)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica in Destra del Pescara, con sede in Chieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5251 in data 24 aprile 1969, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 al testo dello statuto del Consorzio di bonifica in Destra del Pescara, con sede in Chieti, deliberata in data 5 marzo 1969 dal consiglio dei delegati dell'ente.

(4036)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Euro Menini » di Viareggio ad accettare una donazione.

Con decreto n. 8295/2123 - Div. II - in data 16 settembre 1968, il prefetto della provincia di Lucca ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Euro Menini » di Viareggio ad accettare la donazione della somma di L. 510.000 in titoli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Preside Pietro Dinelli ».

(4080)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno demaniale in comune di Fontaniva

Con decreto 7 marzo 1969, n. 100 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno demaniale, residuato dallo spostamento della Roggia Ramon, segnato nel catasto del comune di Fontaniva (Padova), sezione A, al foglio n. VIII, mappale 335, della superficie di mq. 3.700 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1968 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3989)

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 9 ottobre 1968, concernente la nomina dei rappresentanti dei profughi e dei rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 ottobre 1968, dove è scritto: « ... cap. *Nicola* Marussi ... » leggasi: « ... cap. *Giuseppe* Marussi ... ».

(4088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1969, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1969, il comune di Nicastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 568.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.093.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.643.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.811.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4098)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.017.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.372.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.599.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.008.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.788.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Casape (Roma) viene atuorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.528.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.044.809, per la copertura del disavanzo economico del bilàncio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.285.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.078.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4107)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.375.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottondicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3986 Mod. 25-A D.P. — Data: 28 giugno 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 2600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1969

(3680)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Severo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 aprile 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Severo (Foggia), in amministrazione straordinaria, il sig. avvocato Aldo Petitti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(3991)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 aprile 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), in amministrazione straordinaria, il dott. Giuseppe Guida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(4142)

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco-Ceci», di 2ª categoria, con sede in Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 7 aprile 1965, con il quale l'avv. Berardino Pedone ed il cav. rag. Giuseppe Di Dedda furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco-Ceci», di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Berardino Pedone ed il cav. rag. Giuseppe Di Dedda sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno «Domenico Siniscalco-Ceci», di 2ª categoria, con sede in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3874)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 ottobre 1964 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 24 ottobre 1964 col quale il rag. Francesco Caso è stato nominato commissario liquidatore della predetta cassa;

Considerato che il predetto rag. Caso è deceduto, ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. David Romano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme nella liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Francesco Caso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3992)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 915/R/Gab. con cui al sig. Fritz Giuseppe fu Serafino, nato a Sluderno il 19 febbraio 1904 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Frizzi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 dicembre 1968 dal sig. Frizzi Ernesto, nato a Bolzano il 13 gennaio 1937, figlio del predetto, in atto residente a Prato Stelvio, via Argentieri 48;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, numero 915/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Frizzi Ernesto, nato a Bolzano il 13 gennaio 1937, residente a Prato Stelvio, via Argentieri 48, viene ripristinato nella forma tedesca di Fritz.

Il sindaco del comune di Prato Stelvio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 aprile 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(4059)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in anatomia patologica presso il centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » di Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un medico che intenda svolgere compiti di « ricercatore » in anatomia patologica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini »

Art 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale, i quali non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data del 30 giugno 1969. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 30 giugno 1969.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il termine del 30 giugno 1969 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), ne sara presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia dell'anatomia patologica;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base a la votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (un milionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio preso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2.250 giornaliere (L. 650 per l'alloggio, L. 100 per la colazione e L. 750 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del centro studi e del dirigente di laboratorio, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del dirigente di laboratorio;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del centro studi.

Al borsista è fatto obbligo durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al centro studi una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento del direttore generale dell'I.N.P.S., su proposta motivata del direttore del centro studi. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del direttore generale dell'I.N.P.S., su proposta motivata del direttore del centro stesso.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il direttore generale: MASINI

(4055)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 66, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, è costituita come appresso:

generale brg. s.p.e. Orlando Luciano, presidente;
colonnello g. (t) s.p.e. Landi Alberto, membro;
ten. col. a. s.p.e. Voltattorni Luigi, membro;
ten. col. f. (cr) s.p.e. Sperti Fiorentino, membro;
ten. col. f. s.p.e. Prestia Letterio, membro;
ten. col. c. s.p.e. Galati Michele, membro supplente;
ten. col. g. (p) s.p.e. Galli Pietro, membro supplente;
direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, numero 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 307

(3997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3322 del 15 maggio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1967 nei comuni di Accettura, Colobraro, Montescaglioso, Rotondella, Stigliano e Tricarico;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del medico provinciale n. 333 del 18 gennaio 1969;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. D'Alessandro Emilio . . . . punti 176,512 su 240
2. D'Anzi Mario . . . . . . » 150,040 »
3. Panetta Amedeo . . . . . » 148,087 »
4. Contuzzi Vito . . . . . » 147,100 »
5. Grieco Salvatore . . . . . » 145,284 »
6. Montesano Antonio . . . . » 139,050 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 28 aprile 1969

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2375 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1967 nei comuni di Accettura, Colobraro, Montescaglioso, Rotondella, Stigliano e Tricarico;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori secondo le preferenze indicate nelle domande;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) il dott. D'Alessandro Emilio è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Montescaglioso;

2) il dott. D'Anzi Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Accettura;

3) il dott. Panetta Amedeo è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Tricarico;

4) il dott. Contuzzi Vito è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Colobraro;

5) il dott. Grieco Salvatore è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Stigliano;

6) il dott. Montesano Antonio è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Rotondella.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica della nomina, con avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 28 aprile 1969

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(4070)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2476/8/5 in data 27 marzo 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova al 30 novembre 1967;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria del concorso stesso, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 6787/8/5 in data 3 ottobre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria della candidata idonea al concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Boara Pisani:

Mischiatti Clementina punti 72,373 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3337/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Boara Pisani bandito con proprio decreto n. 2476/8/5 in data 27 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso in premessa indicato ed è assegnata quindi alla condotta a fianco della stessa segnata:

Mischiatti Clementina: Boara Pisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato

Padova, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: LOVINO

(4132)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 628 del 18 marzo 1968;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Montanari Alberto . . . . punti 74,312 su 120
2. Berardi Paolo . . . . . . » 74,066 »
3. Gagliardi Matteo . . . . . » 73,671 »
4. Marangoni Serafino . . . . » 69,983 »
5. Sgarbi Piercarlo . . . . . » 63,441 »
6. Fava Giancarlo . . . . . » 59,592 »
7. Dalla Pozza Giuseppe . . . . » 53,500 »
8. Spolito Giorgio . . . . . » 53,000 »
9. Gardini Davide . . . . . . » 49,000 »
10. Milandri Gilberto . . . . . » 48,000 »
11. Agostini Dino . . . . . . » 47,000 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 22 aprile 1969

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1141 del 22 aprile 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Montanari Alberto: Bagnacavallo, condotta unica;

2) Berardi Paolo: Ravenna, condotta di Castiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

I signori sindaci dei rispettivi comuni saranno incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, addì 22 aprile 1969

Il veterinario provinciale: ZANNI

(3980)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.